



*Ministero delle Politiche Agricole e Forestali*  
**CORPO FORESTALE DELLO STATO**  
**ISPETTORATO GENERALE**

**VISTO** il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

**VISTA** la legge 06 febbraio 2004, n. 36;

**VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 relativo al riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Forestale dello Stato così come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87;

**VISTI** i DD.DD.GG. del 30 novembre 2000, annotati dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero il 1° dicembre 2000 ai nn. 3634 e 3636, che disciplinano le modalità di svolgimento del corso e degli esami di fine corso per l'accesso, rispettivamente, alla qualifica di vice perito del ruolo dei periti e di vice revisore del ruolo dei revisori del Corpo Forestale dello Stato;

**VISTI** i DD.DD.GG. in data 27 dicembre 2000, annotati dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero sotto la stessa data ai nn. 3799 e 3798, concernenti i bandi di concorso pubblico, per esami e superamento di un successivo corso di formazione professionale per l'accesso, rispettivamente, alla qualifica di vice perito del ruolo dei periti e di vice revisore del ruolo dei revisori del Corpo Forestale dello Stato;

**VISTI** i decreti del Vice Capo del Corpo Forestale dello Stato in data 23 e 24 dicembre 2002, con i quali sono state approvate le graduatorie di merito dei concorrenti che sono risultati vincitori dei concorsi sopra citati e quindi nominati allievi vice revisore e allievi vice perito e avviati alla frequenza dei rispettivi corsi;

**RITENUTO** di dover procedere alla determinazione delle modalità di svolgimento dei suddetti corsi;

**D E C R E T A**

Articolo 1.  
(normativa di riferimento)

1. Agli allievi vice revisore e agli allievi vice perito, vincitori dei rispettivi concorsi pubblici e frequentatori dei corsi di formazione professionale, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni legislative di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 e

successive modificazioni e integrazioni, le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. Gli allievi, per l'intero periodo formativo, sono amministrati dalla Direzione Scuola del Corpo Forestale dello Stato.

#### Articolo 2. (durata e articolazione del corso)

1. La durata complessiva del corso di formazione professionale è di dodici mesi.

2. Il corso è articolato nelle seguenti fasi e attività didattiche:

1<sup>a</sup> fase – dal 17 maggio 2004 al 19 novembre 2004, presso le sedi della Scuola del Corpo Forestale dello Stato:

- a) presentazione del corso; aspetti gestionali, ordinamentali e strutturali del Corpo Forestale dello Stato con particolare riferimento alla legislazione speciale e alle tecniche operative;
- b) diritto pubblico, contabilità di stato, diritto amministrativo, diritto comunitario;
- c) corso informatico, della durata di due settimane, preliminare al conseguimento della patente europea;
- d) nozioni teorico – pratiche necessarie per lo svolgimento del profilo professionale.

2<sup>a</sup> fase – dal 22 novembre 2004 al 13 maggio 2005:

applicazione pratica presso le strutture del Corpo Forestale dello Stato con l'ausilio di tutor.

3. Gli allievi, al termine della prima fase, sostengono un esame consistente in un questionario a risposta multipla.

4. Ogni allievo, con la guida del tutor, elabora una tesina sulle materie svolte durante il corso.

#### Articolo 3. (metodologia didattica)

1. Nell'ambito del corso è adottata una metodologia teorica nonché pratica. La formazione prevede l'illustrazione degli aspetti teorici di riferimento, l'utilizzo di costanti esemplificazioni, anche attraverso la presentazione di situazioni e casi concreti, al fine di assicurare l'operatività nell'ambito delle mansioni che i partecipanti saranno chiamati a svolgere dopo l'inquadramento. Un adeguato spazio sarà dedicato alle verifiche sul grado d'apprendimento raggiunto dagli allievi anche durante il periodo di formazione pratica, al fine di riscontrare la rispondenza dei ritmi di lavoro e delle metodologie didattiche impiegate alle effettive necessità formative.

2. A tal fine sono previsti test periodici.

#### Articolo 4. (assenze dal servizio)

1. Gli allievi possono assentarsi dal corso per sessanta giorni complessivi; per un massimo di trenta giorni durante la prima fase del corso.

2. Sono fissate le seguenti interruzioni didattiche:

- dalle ore 8,00 del 23 dicembre 2004 alle ore 13,00 del 07 gennaio 2005;

- dalle ore 8,00 del 25 marzo 2005 alle ore 13,00 del 1° aprile 2005.

Articolo 5.  
(valutazione degli allievi)

1. Con successivo provvedimento sarà nominata la Commissione che provvederà alla valutazione del questionario e della tesina.

2. La graduatoria finale del corso di formazione sarà determinata dalla valutazione complessiva data dalla somma del punteggio conseguito nel questionario e del punteggio attribuito alla tesina.

Articolo 6.  
(disposizioni finali)

1. Con successivi provvedimenti del Direttore della Scuola del Corpo Forestale dello Stato verranno emanate apposite disposizioni interne relative allo svolgimento del corso di formazione.

Roma, 17 MAGGIO 2004

IL CAPO  
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO  
Cesare Patrone